

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 901-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1960

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1960 (V. Stampato n. 2508)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 DICEMBRE 1960

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È consentito, per il quinquennio 1959-1963 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

Art. 2.

Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro delle finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.